

STATUTO VIGENTE	STATUTO IN REVISIONE
CONSORZIO PER LA BIOTECNOLOGIA E LA GENETICA MOLECOLARE (BioGeM) STATUTO TITOLO I - COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ ART. 1 - (Denominazione) E' costituita una società consortile a responsabilità limitata denominata BIOGEM S.c. a r.l. ART. 2 - (Sede) La Società ha sede nel Comune di Ariano Irpino (AV), all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il competente Registro delle Imprese. L'Assemblea dei soci potrà istituire e sopprimere sedi secondarie con rappresentanza o trasferire la sede legale in un diverso comune. Il Consiglio d'Amministrazione ha facoltà di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato e potrà costituire, modificare o sopprimere unità locali operative comunque denominate quali sedi secondarie, filiali ed uffici senza stabile rappresentanza sia in Italia sia all'estero. ART. 3 - (Durata) La società consortile ha durata fino all'anno 2050 e può essere prorogata. ART. 4 - (Scopo) La società non persegue finalità di lucro e pertanto non può distribuire utili sotto qualsiasi forma ai soci. Eventuali utili di gestione dovranno essere reimpiegati nelle attività di ricerca, nella diffusione dei suoi risultati, nell'insegnamento o destinati al rafforzamento della base patrimoniale.	CONSORZIO PER LA BIOTECNOLOGIA E LA GENETICA MOLECOLARE (BioGeM) STATUTO TITOLO I - COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ ART. 1 - (Denominazione) E' costituita una società consortile a responsabilità limitata denominata BIOGEM S.c. a r. l. ART. 2 - (Sede) La Società ha sede nel Comune di Ariano Irpino (AV), all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il competente Registro delle Imprese. L'Assemblea dei soci potrà istituire e sopprimere sedi secondarie con rappresentanza. o trasferire la sede legale in un diverso comune. Il Consiglio d'Amministrazione ha facoltà di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato e potrà costituire, modificare o sopprimere unità locali operative comunque denominate quali sedi secondarie, filiali ed uffici senza stabile rappresentanza sia in Italia sia all'estero. ART. 3 - (Durata) La società consortile ha durata fino all'anno 2050 e può essere prorogata. ART. 4 - (Scopi sociali) --- (L'art. 4 assorbe l'art 5 --"oggetto" dello statuto vigente) La Società non persegue finalità di lucro e pertanto non può distribuire utili sotto qualsiasi forma ai soci. Eventuali utili di gestione dovranno essere reimpiegati nelle attività di ricerca, nella diffusione dei suoi risultati, nell'insegnamento o destinati al rafforzamento della base patrimoniale. La società consortile ha il seguente oggetto: La Società si propone di: a) svolgere attività di ricerca e formazione nel

	campo della biologia, della genetica umana, vegetale e animale, dell'informatica e della bioinformatica; b) fornire, anche per terzi, servizi alla ricerca, analisi chimico – tossicologiche e attività diagnostiche c) promuovere, coordinare e attuare, nei settori di propria competenza – sia autonomamente che attraverso le più ampie forme di collaborazione, ivi compresa la costituzione di strutture consortili ad hoc con Istituzioni universitarie e/o altri Enti di ricerca e formazione, pubblici e privati, italiani e stranieri – attività di formazione professionale, di base ed avanzata, di orientamento e di qualificazione dei giovani per il loro inserimento nel mercato del lavoro; c) svolgere attività di prevenzione, diagnosi, ricovero e cura di patologie umane ed animali; d) promuovere la diffusione della cultura scientifica realizzando a tal fine anche iniziative museali, nei settori di propria competenza; e) promuovere lo studio e la realizzazione di impianti per l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia, incluse quelle derivanti dalle selezioni biogenetiche di vegetali nonché la sua l'allocazione dell'energia prodotta nonché la sua allocazione; f) promuovere lo studio dei problemi dell'inquinamento ambientale e realizzare strutture di monitoraggio e analisi; g) promuovere, realizzare e/o e gestire autonomamente ovvero in concorso con altri soggetti idonei, residenze, e/o alloggi e altre strutture per servizi diretti a favorire le condizioni di vita e di studio degli studenti universitari assicurare ottimali condizioni di vita e di studio degli studenti. h) in via meramente accessoria la Società potrà altresì assumere, direttamente o indirettamente, partecipazioni in altre imprese aventi scopi analoghi,
--	--

ART. 5 - (Oggetto) La società consortile ha il seguente oggetto: a) svolgere attività di ricerca nel campo della biologia, della genetica umana, vegetale e animale, dell'informatica e della bioinformatica; b) fornire servizi alla ricerca e analisi chimico – tossicologiche anche per terzi; c) promuovere, coordinare e attuare, nei settori di propria competenza - sia autonomamente che attraverso le più ampie forme di collaborazione, ivi compresa la costituzione di strutture consortili ad hoc con Istituzioni universitarie e/o altri Enti di ricerca e formazione, pubblici e privati, italiani e stranieri – attività di formazione professionale, di base ed avanzata, di orientamento e di qualificazione dei giovani per il loro inserimento nel mercato del lavoro; d) svolgere attività di prevenzione, diagnosi, ricovero e cura di patologie umane ed animali; e) promuovere la diffusione della cultura scientifica realizzando a tal fine anche iniziative museali, nei settori di propria competenza; f) promuovere lo studio e la realizzazione di impianti per l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia, incluse quelle derivanti dalle selezioni biogenetiche di vegetali nonché l'allocazione dell'energia prodotta; g) promuovere lo studio dei problemi dell'inquinamento ambientale e realizzare strutture di monitoraggio e analisi; h) in via meramente accessoria la Società potrà altresì	complementari, affini o connessi al proprio e compiere qualsiasi operazione industriale, commerciale, mobiliare, immobiliare e finanziaria compreso il rilascio di fidejussioni e garanzie, comunque connessa, strumentale o complementare al raggiungimento, anche indiretto, degli scopi sociali; in via meramente La Società potrà altresì assumere, direttamente o indirettamente, partecipazioni in altre imprese aventi scopi analoghi, complementari, affini o connessi al proprio e compiere qualsiasi operazione industriale, commerciale, mobiliare, immobiliare e finanziaria compreso il rilascio di fidejussioni e garanzie, comunque connessa, strumentale o complementare funzionali al raggiungimento, anche indiretto, degli scopi sociali. ART. 5 - (Oggetto) La società consortile ha il seguente oggetto: a) svolgere attività di ricerca nel campo della biologia, della genetica umana, vegetale e animale, dell'informatica e della bioinformatica; b) fornire servizi alla ricerca e analisi chimico – tossicologiche anche per terzi; e) promuovere, coordinare e attuare, nei settori di propria competenza - sia autonomamente che attraverso le più ampie forme di collaborazione, ivi compresa la costituzione di strutture consortili ad hoc con Istituzioni universitarie e/o altri Enti di ricerca e formazione, pubblici e privati, italiani e stranieri – attività di formazione professionale, di base ed avanzata, di orientamento e di qualificazione dei giovani per il loro inserimento nel mercato del lavoro; d) svolgere attività di prevenzione, diagnosi, ricovero e cura di patologie umane ed animali; e) promuovere la diffusione della cultura scientifica realizzando a tal fine anche iniziative museali, nei settori di propria competenza; f) promuovere lo studio e la realizzazione di impianti per l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia, incluse quelle derivanti dalle selezioni biogenetiche di vegetali
---	--

assumere, direttamente o indirettamente, partecipazioni in altre imprese aventi scopi analoghi, complementari, affini o connessi al proprio e compiere qualsiasi operazione industriale, commerciale, mobiliare, immobiliare e finanziaria compreso il rilascio di fidejussioni e garanzie, comunque connessa, strumentale o complementare al raggiungimento, anche indiretto, degli scopi sociali; i) promuovere, realizzare e/o gestire, autonomamente ovvero in concorso con altri soggetti idonei, residenze e/o alloggi di edilizia universitaria e/o altre strutture per servizi diretti a favorire le condizioni di vita e di studio degli studenti universitari; ART. 6 - (Aree funzionali) La società si articola nelle seguenti aree funzionali: Genetics and Traslational Medicine; Medicinal Investigational Research; Life and Mind Science School; I Direttori di Area sono nominati su proposta del Presidente dal Consiglio di Amministrazione. Le aree, cui è riconosciuta autonomia contabile, si articolano in unità o gruppi di ricerca definiti con delibera del Consiglio di Amministrazione. ART. 7 - (Genetics and Traslational Medicine) L'area Genetics and Traslational Medicine, identificata con l'acronimo "GTM" in attuazione delle finalità di cui all'art. 5, opera nel campo della ricerca biomedica con lo scopo di facilitare il trasferimento dei risultati in nuove e più efficaci applicazioni diagnostiche e terapeutiche. ART. 8 - (Medicinal Investigational Research) L'Area Medicinal Investigational Research, identificata con l'acronimo "MIR" nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 5, ha come obiettivo la ricerca sperimentale su medicinali appartenenti alle classi di molecole naturali e di sintesi. ART. 9 - (Life and Mind Science School) L'Area Life and Mind Science School, identificata con l'acronimo "LIMSS" in attuazione delle finalità di cui	nonchè l'allocazione dell'energia prodotta"; g) promuovere lo studio dei problemi dell'inquinamento ambientale e realizzare strutture di monitoraggio e analisi; h) in via meramente accessoria la Società potrà altresì assumere, direttamente o indirettamente, partecipazioni in altre imprese aventi scopi analoghi, complementari, affini o connessi al proprio e compiere qualsiasi operazione industriale, commerciale, mobiliare, immobiliare e finanziaria compreso il rilascio di fidejussioni e garanzie, comunque connessa, strumentale o complementare al raggiungimento, anche indiretto, degli scopi sociali; i) promuovere, realizzare e/o gestire, autonomamente ovvero in concorso con altri soggetti idonei, residenze e/o alloggi di edilizia universitaria e/o altre strutture per servizi diretti a favorire le condizioni di vita e di studio degli studenti universitari. ART. 6 --(Aree funzionali) La società si articola nelle seguenti aree funzionali:- Genetics and Traslational Medicine; Medicinal Investigational Research; Life and Mind Science School; I Direttori di Area sono nominati su proposta del Presidente dal Consiglio di Amministrazione. Le aree, cui è riconosciuta autonomia contabile, si articolano in unità o gruppi di ricerca definiti con delibera del Consiglio di Amministrazione. ART. 7 --(Genetics and Traslational Medicine) L'area Genetics and Traslational Medicine, identificata con l'acronimo "GTM" in attuazione delle finalità di cui all'art. 5, opera nel campo della ricerca biomedica con lo scopo di facilitare il trasferimento dei risultati in nuove e più efficaci applicazioni diagnostiche e terapeutiche. ART. 8 --(Medicinal Investigational Research) L'Area Medicinal Investigational Research, identificata con l'acronimo "MIR" nel perseguimento delle finalità
---	--

all'articolo 5, ha come obiettivo la realizzazione di corsi di formazione post-laurea e di corsi ECM. Può inoltre collaborare con Università italiane ed estere, nella realizzazione di corsi di laurea, master, dottorati di ricerca. Svolge inoltre attività di diffusione della cultura scientifica, anche con il supporto di strutture museali. TITOLO II – CAPITALE SOCIALE ART. 10 - (Capitale Sociale) Il capitale sociale è fissato in euro 197.600,00 ed è diviso in quote di euro 10.400,00 e potrà essere aumentato in conformità alle disposizioni di cui al successivo articolo 11. La società può acquisire dai soci versamenti a fondo perduto senza obbligo di rimborso, anche non proporzionali alle quote di partecipazione, ovvero stipulare con singoli soci finanziamenti con obbligo di rimborso senza corresponsione di interessi nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia bancaria e creditizia. ART. 11 – (Aumento e riduzione del capitale sociale) Per le decisioni di aumento e di riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del c.c.. L'aumento del capitale sociale potrà essere effettuato anche mediante offerta a terzi, di tutto o parte dell'importo dell'aumento, con esclusione e/o limitazione del diritto di opzione spettante ai soci, salva l'ipotesi di cui all'art. 2482 ter c.c.. Resta salvo il diritto di recesso del socio non consenziente. TITOLO III – SOCI ART. 12 – (Soci) Possono essere soci soggetti pubblici e privati, imprese singole o associate, che svolgano attività comprese o connesse all'oggetto sociale di cui al precedente articolo e le cui finalità ed interessi non siano in contrasto con quelli della Società. In particolare, gli enti di ricerca partecipano alla Società allo scopo di fornire il supporto	di cui all'articolo 5, ha come obiettivo la ricerca sperimentale su medicinali appartenenti alle classi di molecole naturali e di sintesi. ART. 9 – (Life and Mind Science School) L'Area Life and Mind Science School, identificata con l'acronimo "LIMSS" in attuazione delle finalità di cui all'articolo 5, ha come obiettivo la realizzazione di corsi di formazione post-laurea e di corsi ECM. Può inoltre collaborare con Università italiane ed estere, nella realizzazione di corsi di laurea, master, dottorati di ricerca. Svolge inoltre attività di diffusione della cultura scientifica, anche con il supporto di strutture museali. TITOLO II – CAPITALE SOCIALE ART. 5 - (Capitale Sociale) Il capitale sociale è fissato in euro 197.600,00 ed è diviso in quote di euro 10.400,00 e potrà essere aumentato in conformità alle disposizioni di cui al successivo articolo 6. La società può acquisire dai soci versamenti a fondo perduto senza obbligo di rimborso, anche non proporzionali alle quote di partecipazione, ovvero stipulare con singoli soci finanziamenti con obbligo di rimborso senza corresponsione di interessi nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia bancaria e creditizia. ART. 6 – (Aumento e riduzione del capitale sociale) Per le decisioni di aumento e di riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del c.c. L'aumento del capitale sociale potrà essere effettuato anche mediante offerta a terzi, di tutto o parte dell'importo dell'aumento, con esclusione e/o limitazione del diritto di opzione spettante ai soci, salva l'ipotesi di cui all'art. 2482 ter c.c.. Resta salvo il diritto di recesso del socio non consenziente. TITOLO III – SOCI
---	---

scientifico. I soci non godono di alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca della società consortile né ai risultati prodotti. Il domicilio dei soci (comprensivo anche dei propri riferimenti telefonici, di telefax e di posta elettronica se posseduti) per quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello da questi comunicato e depositato presso la C.C.I.A.A. ART. 13 - (Acquisto della qualità di socio) La qualità di socio si acquista su richiesta o su proposta del Consiglio di Amministrazione. La qualità di socio sarà effettiva solo dopo che il nuovo ammesso avrà adempiuto agli obblighi particolari stabiliti dall'Assemblea nella delibera di ammissione ed a quelli stabiliti nel presente statuto. ART. 14 - (Obblighi dei Soci) I Soci della società consortile sono obbligati: a) al versamento della quota di partecipazione al capitale sociale sottoscritto; b) alla scrupolosa osservanza delle norme del presente statuto, che si intende tacitamente approvato dal socio al momento della sua adesione, nonché degli atti e delle deliberazioni degli organi della società; c) all'adempimento degli impegni assunti nell'interesse comune; d) a comunicare tempestivamente alla società, nelle forme più idonee, le eventuali variazioni della forma sociale, della sede legale, dei legali rappresentanti e degli indirizzi e recapiti di cui all'art. 12. e) ART. 15 - (Trasferimento di quota) E' ammesso il trasferimento di quota del capitale sociale a condizione che il soggetto acquirente abbia i requisiti per l'ammissione e sia rispettata la specifica procedura statutaria. Il socio che intende alienare la propria partecipazione è	ART. 7- (Soci) Possono essere soci soggetti pubblici o loro equiparati soggetti pubblici e privati, imprese singole o associate, che svolgano attività comprese o connesse all'oggetto sociale di cui al precedente articolo e le cui finalità ed interessi non siano in contrasto con quelli della Società agli scopi sociali. In particolare, gli enti di ricerca partecipano alla Società allo scopo di fornire il supporto scientifico. I soci non godono di alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca della società consortile né ai risultati prodotti. non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati. Il domicilio dei soci (comprensivo anche dei propri riferimenti telefonici, di telefax e di posta elettronica se posseduti) per quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello da questi comunicato e depositato presso la C.C.I.A.A. ART. 8 - (Acquisto della qualità di socio) La qualità di socio si acquista su richiesta o su proposta del Consiglio di Amministrazione. La qualità di socio sarà effettiva solo dopo che il nuovo ammesso avrà adempiuto agli obblighi particolari stabiliti dall'Assemblea nella delibera di ammissione ed a quelli stabiliti nel presente statuto. ART. 14 - (Obblighi dei Soci) I Soci della società consortile sono obbligati: al versamento della quota di partecipazione al capitale sociale sottoscritto; alla scrupolosa osservanza delle norme del presente statuto, che si intende tacitamente approvato dal socio al momento della sua adesione, nonché degli atti e delle deliberazioni degli organi della società; all'adempimento degli impegni assunti nell'interesse comune; a comunicare tempestivamente alla società, nelle forme più idonee, le eventuali variazioni della forma sociale, della sede legale, dei legali rappresentanti e degli indirizzi e recapiti di cui all'art.
--	--

tenuto previamente e perentoriamente ad offrirla per iscritto in prelazione agli altri enti di ricerca soci, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. I soci enti di ricerca, che intendono avvalersi del diritto di prelazione dovranno esercitarlo entro sessanta giorni dal ricevimento dell'offerta. Trascorso tale termine la prelazione si intenderà rinunciata e l'alienante potrà vendere a terzi. ART. 16 - (Perdita della qualità di Socio) La qualità di Socio si perde per recesso, esclusione, estinzione. In caso di perdita per qualsiasi ragione della qualità di socio, lo stesso non avrà diritto, per patto espresso, ad alcun rimborso o liquidazione della quota da parte della società o da altri soci. Si applica l'ultimo comma dell'art. 2609 c.c. ART. 17 - (Recesso) I soci possono recedere nei casi previsti dalla Legge, in particolare possono recedere qualora non hanno consentito o non hanno partecipato: - al compimento di operazioni che comportano una modifica sostanziale dell'oggetto e/o dello scopo della società; - alla trasformazione della società; - alla eliminazione e/o modifica di una o più delle cause di recesso o esclusione; - al compimento di operazioni che comportano una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci e riguardanti l'amministrazione della società. Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita alla società entro quindici giorni dalla iscrizione nel registro delle imprese della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Ove il recesso consegua al verificarsi di un determinato fatto ed esso è diverso da una decisione, il diritto è esercitato mediante lettera raccomandata spedita entro trenta giorni dalla sua	12- ART. 9 - (Trasferimento di quota) E' ammesso il trasferimento di quota del capitale sociale a condizione che il soggetto acquirente abbia i requisiti per l'ammissione e sia rispettata la specifica procedura statutaria. Il socio che intende alienare la propria partecipazione è tenuto previamente e perentoriamente ad offrirla per iscritto in prelazione ai soci, mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuta ricezione. I soci enti di ricerca, che intendono avvalersi del diritto di prelazione dovranno esercitarlo entro sessanta-trenta giorni dal ricevimento dell'offerta. Trascorso tale termine la prelazione si intenderà rinunciata e l'alienante potrà vendere a terzi. ART. 10 - (Perdita della qualità di Socio) La qualità di Socio si perde per recesso, esclusione, estinzione. In caso di perdita per qualsiasi ragione della qualità di socio, lo stesso non avrà diritto, per patto espresso, ad alcun rimborso o liquidazione della quota da parte della società o da altri soci. Si applica l'ultimo comma dell'art. 2609 c.c. ART. 11 - (Recesso) I soci possono recedere nei casi previsti dall'art. 2473 c. c.. Il diritto di recesso è esercitato mediante comunicazione alla società realizzata con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuta ricezione. I soci che recedono dalla società non hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione. La quota di partecipazione del consorziato receduto accresce proporzionalmente quella degli altri soci.
---	--

conoscenza da parte del socio. Sono salvi i diversi termini previsti da speciali disposizioni di legge. Il diritto di recesso può essere esercitato solo con riferimento all'intera quota posseduta dal socio recedente. I soci che recedono dalla società non hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione applicandosi espressamente l'art. 2609 Cod. Civ. ART. 18 - (Esclusione) L'esclusione sarà deliberata, su parere del Consiglio di Amministrazione, dall'Assemblea dei Soci nei confronti del socio che: a) non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, della normativa interna ed in genere delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi consortili, quando l'inadempimento sia di particolare gravità; b) non adempia alle obbligazioni assunte per suo conto dalla società consortile, fatta salva ogni ulteriore azione; c) compia atti gravemente pregiudizievoli agli interessi ed alle finalità della società consortile. Il Socio non ha diritto al voto nella delibera che riguarda la sua esclusione. TITOLO IV – ORGANI E FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA' Sezione I: ASSEMBLEA ART. 19 – (Materie rimesse alla decisione dei Soci) I soci decidono sugli argomenti che l'Organo Amministrativo o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione nonché sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge. In ogni caso l'Assemblea: a) approva approva il bilancio di previsione entro il termine stabilito per l'approvazione del bilancio d'esercizio; b) approva il bilancio di esercizio, nei modi e	ART. 12 - (Esclusione) L'esclusione sarà deliberata, su parere su proposta del Consiglio di Amministrazione, dall'Assemblea dei Soci nei confronti del socio che: a) non ottemperi avendo rispettato le disposizioni del presente Statuto, della normativa interna ed in genere delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi consortili, non ottemperi entro 30 giorni dal formale invito; b) non adempia alle obbligazioni assunte per suo conto dalla società consortile, fatta salva ogni ulteriore azione; c) compia atti gravemente pregiudizievoli agli interessi ed alle finalità della società consortile. Il Socio non ha diritto al voto nella delibera che riguarda la sua esclusione. TITOLO IV – ORGANI E FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA' Sezione I: ASSEMBLEA ART. 13 – Competenze L'Assemblea dei soci delibera, oltre che sulle materie riservate per legge (art. 2479 c.c.), sugli argomenti fissati nell'ordine del giorno dal presidente o proposti
---	---

termini previsti dal codice civile; c) delibera le eventuali modifiche da apportare allo Statuto; d) delibera sulle responsabilità degli amministratori; e) delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, sulla ammissione di nuovi soci e su eventuali obblighi particolari previsti per l'ammissione, nonché, su proposta del Consiglio di Amministrazione, sulla esclusione dei Soci; f) nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione ed eventualmente il Presidente del Consiglio stesso; g) nomina i componenti dell'organo di controllo, nonché il Presidente del Collegio Sindacale, e/o il revisore Unico; h) delibera il trattamento economico del Presidente e dei componenti del Consiglio, fissando un tetto massimo annuo comprensivo del compenso e dei rimborsi spese per aggiornamento culturale e professionale, mobilità e rappresentanza indirettamente riconducibili al ruolo ricoperto; i) delibera il compenso dei componenti dell'organo di controllo e/o revisore unico; j) delibera su tutti gli altri oggetti che a norma di Legge competono ad essa ed a norma di Statuto sono riservati alla sua competenza e sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione; k) determina solo all'unanimità dell'ammontare di eventuali contributi di cui al secondo comma del 2615 ter cod. civ.	da tanti soci rappresentanti almeno un terzo del capitale sociale. In ogni caso l'Assemblea: L'Assemblea, inoltre: a) approva il bilancio di previsione contro economico di previsione entro il termine stabilito per l'approvazione del bilancio d'esercizio; b) approva il bilancio di esercizio, nei modi e termini previsti dal codice civile; b) delibera le eventuali modifiche da apportare allo Statuto; c) delibera sulle responsabilità degli amministratori; d) delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, sulla ammissione di nuovi soci e su eventuali obblighi particolari previsti per l'ammissione, nonché su proposta del Consiglio di Amministrazione, sulla esclusione dei Soci degli stessi; f) nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione ed eventualmente il Presidente del Consiglio stesso; g) nomina i componenti dell'organo di controllo, nonché il Presidente del Collegio Sindacale, e/ o il revisore Unico; e) delibera il trattamento economico dei membri del Consiglio di Amministrazione e dell'organo di controllo e/o revisore, se nominati. h) delibera il trattamento economico del Presidente e dei componenti del Consiglio, fissando un tetto massimo annuo comprensivo del compenso e dei rimborsi spese per aggiornamento culturale e professionale, mobilità e rappresentanza indirettamente riconducibili al ruolo ricoperto; i) delibera il compenso dei componenti dell'organo di controllo e/o revisore unico; j) delibera su tutti gli altri oggetti che a norma di
---	---

ART. 20 – (Modalità di adozione delle decisioni dei soci) Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante deliberazione Assembleare ovvero mediante consultazione scritta. Devono essere sempre adottate mediante deliberazione Assembleare le decisioni dei soci che riguardano le modificazioni dell’atto costitutivo oppure il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale, determinato nell’atto costitutivo, o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché nel caso previsto dal quarto comma dell’articolo 2482 bis c.c., e comunque quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale. ART. 21 – (Decisioni mediante consultazione scritta) Nel caso in cui la decisione sia adottata mediante consultazione scritta, il testo relativo della stessa, dal quale risulti con chiarezza l’argomento è predisposto dall’organo amministrativo o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale. Esso viene sottoposto, a ciascuno, con comunicazione a mezzo: - lettera raccomandata o telegramma spedito ai soci nel domicilio depositato presso la C.C.I.A.A.; - oppure telefax o messaggio di posta elettronica inviati ai soci rispettivamente al numero di fax o all’indirizzo di posta elettronica notificato alla società. Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione ove il testo della decisione sia datato e sottoscritto per presa visione dal socio interpellato. Il socio interpellato, se lo ritiene, presta il suo consenso per iscritto, sottoscrivendo il testo predisposto od altrimenti approvandolo per iscritto. La decisione si perfeziona validamente quando tutti i soci siano stati interpellati e almeno la maggioranza prescritta abbia espresso e comunicato alla società il	Legge competono ad essa ed a norma di Statuto sono riservati alla sua competenza e sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione; k) determina solo all’unanimità dell’ammontare di eventuali contributi di cui al secondo comma del 2615 ter cod. civ. ART. 14 – (Modalità di adozione delle decisioni dei soci) Le deliberazioni dell’Assemblea dei soci sono adottate mediante votazioni espresse dai soci presenti in adunanza o collegati telematicamente. Le deliberazioni possono altresì essere assunte anche mediante consultazione scritta. Non è adottabile la consultazione scritta in caso di deliberazioni riguardanti: a) le modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto; b) il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale, determinato nell’atto costitutivo, o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; c) il caso previsto dal quarto comma dell’articolo 2482 bis c.c. Non è comunque adottabile la consultazione scritta quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale. ART. 15 – (Decisioni mediante consultazione scritta) Nel caso in cui la deliberazione sia adottata mediante consultazione scritta, il testo relativo della stessa dal quale risulti con chiarezza l’argomento, è predisposto dall’organo amministrativo o da tanti dal presidente o dai soci, che rappresentano rappresentanti almeno un terzo del capitale. Esso viene sottoposto, a ciascuno, con comunicazione mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuta ricezione. lettera raccomandata o telegramma spedito ai
--	---

proprio consenso alla decisione proposta, entro il termine di quindici giorni dall'invio del testo della consultazione. ART. 22 – (Diritto di voto) Ciascun socio ha un diritto di voto proporzionale alla partecipazione al capitale. ART. 23 – (Convocazione dell'Assemblea) L'Assemblea dei soci di cui all'art. 2479-bis c.c. è convocata, anche fuori dalla sede sociale purché in Italia, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale. L'Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al loro domicilio. Se la convocazione viene effettuata mediante telefax o posta elettronica, l'avviso deve essere inviato rispettivamente al numero di telefax o all'indirizzo di posta elettronica comunicati alla società. Agli atti sociali sarà conservata la prova della ricezione dell'avviso di convocazione. Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione dell'avviso di convocazione ove il relativo testo sia datato e sottoscritto per presa visione dal socio destinatario. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'Assemblea sarà valida, anche se non convocata in conformità alle precedenti disposizioni, purché alla relativa deliberazione siano presenti, o informati della riunione e del suo oggetto l'intero capitale sociale, tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento. Se gli	soci nel domicilio depositato presso la C.C.I.A.A.; oppure telefax o messaggio di posta elettronica inviati ai soci rispettivamente al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica notificato alla società. Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione ove il testo della decisione sia datato e sottoscritto per presa visione dal socio interpellato. Il socio interpellato, se lo ritiene, presta deve prestare il suo consenso per iscritto. sottoscrivendo il testo predisposto od altrimenti approvandolo per iscritto. La decisione si perfeziona validamente quando tutti i soci siano stati interpellati e almeno la maggioranza prescritta abbia espresso e comunicato alla società il proprio consenso alla decisione proposta, entro il termine di sette quindici giorni dall'invio del testo della consultazione. ART. 16 – (Diritto di voto) Il diritto di voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla quota posseduta. ART. 17 – (Convocazione dell'Assemblea) L'Assemblea dei soci di cui all'art. 2479-bis c.c. è convocata, anche fuori dalla sede sociale purché in Italia, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale. L'Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al loro domicilio. mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuta ricezione. Se la convocazione viene effettuata mediante telefax o posta elettronica, l'avviso deve essere inviato rispettivamente al numero di telefax o all'indirizzo di posta elettronica comunicati alla società. Agli atti sociali sarà conservata la prova della ricezione dell'avviso di convocazione.
---	--

amministratori o sindaci non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta diretta al Presidente dell'Assemblea, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi. ART. 24 – (Svolgimento dell'Assemblea) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in mancanza, da altra persona designata dagli intervenuti. Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'Assemblea, salvo il caso in cui il verbale è redatto da Notaio. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta il risultato delle votazioni. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio redatto nel rispetto dell'art. 2375 del cod. civ. L'Assemblea può essere validamente tenuta anche a mezzo teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente, dal verbalizzante e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il verbalizzante della riunione. Salvo il caso di assemblee totalitarie, l'avviso di convocazione dell'Assemblea da tenersi a mezzo di teleconferenza o videoconferenza deve indicare i luoghi audio/video collegati nei quali gli	Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione dell'avviso di convocazione ove il relativo testo sia datato e sottoscritto per presa visione dal socio destinatario. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'Assemblea sarà valida, anche se non convocata in conformità alle precedenti disposizioni, purché ad essa partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci siano presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. alla relativa deliberazione siano presenti, o informati della riunione e del suo oggetto l'intero capitale sociale, tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o sindaci non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta diretta al Presidente dell'Assemblea, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi. - ART. 18 – (Svolgimento dell'Assemblea) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, in mancanza, da altra persona designata dagli intervenuti. Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'Assemblea, salvo il caso in cui il verbale è redatto da Notaio. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed controlla il risultato delle votazioni. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio redatto nel rispetto dell'art. 2375 del codice civile. L'Assemblea può essere validamente tenuta anche a mezzo teleconferenza o videoconferenza, a condizione
---	--

aventi diritto potranno intervenire.

ART. 25 – (Quorum costitutivi e deliberativi)

L'Assemblea, anche qualora venga disposta una seconda convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale presente o rappresentato in Assemblea.

Le decisioni che comportano la modificazione dell'atto costitutivo oppure le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci sono valide con il voto favorevole di almeno la metà del capitale sociale.

ART. 26 - (Rappresentanza nell'Assemblea)

I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea. La delega deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società consortile. La delega non può essere conferita né agli Amministratori, né a i Sindaci, né ai dipendenti della società consortile.

Sezione II: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 27 - (Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 o 5 membri nominati dall'Assemblea.

I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere nominati tra i soci o tra soggetti non soci.

ART. 28 – (Poteri del Consiglio di Amministrazione)

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, ad eccezione soltanto di quanto in forza della legge o del presente statuto sia riservato alla decisione dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione, in particolare, ha i seguenti poteri:

- a) nomina, revoca e sostituisce i Direttori delle aree interne di cui all'art. 6;
- b) nomina, revoca e sostituisce i componenti del

che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente, dal verbalizzante e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il verbalizzante della riunione. Salvo il caso di assemblee totalitarie, l'avviso di convocazione dell'Assemblea da tenersi a mezzo di teleconferenza o videoconferenza deve indicare i luoghi audio/video collegati nei quali gli aventi diritto potranno intervenire.

ART. 19 – (Quorum costitutivi e deliberativi)

L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale presente o rappresentato in Assemblea.

Le deliberazioni comportanti modificazione dello statuto, degli scopi sociali o dei diritti dei soci, sono valide con il voto favorevole dei soci rappresentanti almeno la metà del capitale sociale.

ART. 20 - (Rappresentanza nell'Assemblea)

I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea. La delega deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società consortile. La delega non può essere conferita né agli Amministratori, né a i Sindaci, né ai dipendenti della società consortile.

Sezione II: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 21 - (Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 o 5

Comitato Tecnico Scientifico, del Comitato Tecnico di Valutazione e del Comitato Etico; c) delibera sui programmi pluriennali di ricerca, previo parere del Comitato Tecnico Scientifico e del Comitato Etico, demandandone l'attuazione ai direttori di area; d) predispone e sottopone annualmente all'Assemblea dei Soci, entro il termine di approvazione del bilancio consuntivo, i programmi annuali di attività ed i preventivi dei mezzi finanziari ed organizzativi di attuazione (bilancio preventivo); e) predispone e presenta annualmente all'Assemblea dei Soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, il bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti e nelle condizioni di cui all'art. 2478 bis cod. civ. f) approva i regolamenti per l'attività interna e per il funzionamento degli altri organi societari; g) Attua la procedura di ammissione dei nuovi soci per la quale: • propone l'ammissione di nuovi soci o ne esamina la domanda; • procede alla richiesta di parere obbligatorio del Comitato Tecnico Scientifico, che si intenderà favorevole qualora lo stesso non si sia espresso entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta; • propone all'Assemblea l'accettazione, la quota di partecipazione e gli eventuali obblighi particolari per essi; h) prende atto della dichiarazione di recesso dei soci dandone comunicazione all'Assemblea; i) propone eventuali modifiche al presente Statuto; j) costituisce, modifica o sopprime unità locali operative senza stabile rappresentanza sia in Italia sia all'estero. Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 del Codice Civile, può delegare i propri poteri di ordinaria amministrazione al presidente e/o ad altri componenti. Non sono delegabili i poteri di cui	membri eletti nominati dall'Assemblea. I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere nominati tra i soci o tra soggetti non soci. ART. 22 – (Poteri Competenze del Consiglio di Amministrazione) L'Organo Amministrativo Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, ad eccezione soltanto di quanto in forza della legge o del presente statuto sia riservato alla decisione dei soci competenza dell'Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione, in particolare ha i seguenti poteri: a) su proposta del Presidente, nomina e revoca il Direttore Scientifico ed il Direttore Amministrativo; nomina, revoca e sostituisce i Direttori delle aree interne di cui all'art. 6; b) su proposta del Presidente, nomina e revoca il Direttore amministrativo; c) su proposta del Presidente, nomina e revoca sostituisce i componenti del Comitato Tecnico Scientifico, del Comitato Tecnico di Valutazione e del Comitato Etico; d) delibera sui programmi pluriennali di ricerca, previo parere del Comitato Tecnico Scientifico e del Comitato Etico demandandone l'attuazione al Direttore Scientifico ai direttori di area; e) predispone e sottopone annualmente all'Assemblea dei Soci, entro il termine di approvazione del bilancio consuntivo, i programmi annuali di attività ed i preventivi dei mezzi finanziari ed organizzativi di attuazione (bilancio preventivo conto economico di previsione); f) può nominare, sentito il CTS, un Presidente Onorario, scelto tra personalità distintesi per particolari meriti in campo scientifico e
--	---

all'articolo precedente, dalla lettera a) alla lettera j) e le decisioni riservate alla competenza dell'Assemblea dei soci per legge o ai sensi del presente statuto. La rappresentanza legale della società di fronte ai terzi spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, salvo diversa deliberazione del CdA, nei limiti dei poteri determinati dall'organo amministrativo nell'atto di nomina. ART. 29 – (Durata della carica, revoca, cessazione) Gli amministratori durano in carica cinque esercizi. Scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio e sono rieleggibili. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo	culturale; g) predispone e presenta annualmente all'Assemblea dei Soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, il bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti e nelle condizioni di cui all'art. 2478 bis c.c.; h) approva i regolamenti per l'organizzazione interna e per il funzionamento degli altri organi societari e delibera su tutto ciò che attiene al personale, sentito il Direttore Amministrativo, per ciò che attiene al personale amministrativo, ed il Direttore Scientifico, per ciò che concerne il personale scientifico; i) attua la procedura di ammissione dei nuovi soci per la quale: i. propone l'ammissione di nuovi soci o ne esamina la domanda; ii. procede alla richiesta di parere obbligatorio del Comitato Tecnico Scientifico, che si intenderà favorevole qualora lo stesso non si sia espresso entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta; iii. propone all'Assemblea l'accettazione, la quota di partecipazione e gli eventuali obblighi particolari per essi; j) prende atto della dichiarazione di recesso dei soci dandone comunicazione all'Assemblea; k) propone eventuali modifiche al presente Statuto; l) costituisce, modifica o sopprime unità locali operative senza stabile rappresentanza sia in Italia sia all'estero. Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 del Codice Civile, può delegare i propri poteri di ordinaria amministrazione al presidente e/o ad altri componenti. Non sono delegabili i poteri di cui al presente articolo, dalla lettera a) alla lettera k). e le decisioni riservate alla competenza dell'Assemblea dei
---	---

amministrativo è stato ricostituito. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si applica quanto previsto all'art. 2386 c.c. ART. 30 – (Presidente del Consiglio Di Amministrazione) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è eletto dal Consiglio di Amministrazione nel proprio seno, se non vi ha provveduto l'Assemblea. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione: a) convoca il Consiglio di Amministrazione formulando l'ordine del giorno e inserendo quegli argomenti indicati, con richiesta motivata, anche da uno solo dei consiglieri; b) in caso di urgenza provvede all'esercizio dei poteri delegabili dal Consiglio di Amministrazione, comunicando allo stesso Consiglio, le decisioni assunte nella prima riunione utile; c) esercita gli altri poteri che gli siano delegati dal Consiglio di Amministrazione; d) procede alla nomina eventuale di un vice-Presidente vicario, cui può delegare il compimento di specifiche attività. Il vice-presidente assume le funzioni presidenziali in caso di impedimento o assenza del presidente.	soci per legge o ai sensi del presente statuto. La rappresentanza legale della società di fronte ai terzi spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, salvo diversa deliberazione del CdA, nei limiti dei poteri determinati dall'organo amministrativo nell'atto di nomina. ART. 23 – (Durata della carica, revoca, cessazione) Gli amministratori I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica cinque esercizi. Scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio e sono rieleggibili. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si applica quanto previsto all'art. 2386 c.c. ART. 24 - (Deliberazioni collegiali del Consiglio di Amministrazione) Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, devono essere assunte con metodo collegiale. Il Consiglio si riunisce presso la sede sociale o in qualsiasi altro luogo, in Italia, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno oppure ne faccia domanda la maggioranza dei Consiglieri. L'avviso di convocazione può essere inviato ai Consiglieri mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuta ricezione. a mezzo: – lettera raccomandata o telegramma spediti al
--	---

ART. 31 - (Deliberazioni collegiali del Consiglio di Amministrazione) Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, devono essere assunte con metodo collegiale. Il Consiglio si riunisce presso la sede sociale o in qualsiasi altro luogo, in Italia, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno oppure ne faccia domanda la maggioranza dei Consiglieri. L'avviso di convocazione può essere inviato ai Consiglieri a mezzo: - lettera raccomandata o telegramma spediti al domicilio di ciascun amministratore almeno cinque giorni prima della adunanza; - o, in alternativa, tramite Telefax o messaggio di posta elettronica inviati a ciascun amministratore almeno cinque giorni prima della adunanza, rispettivamente al	domicilio di ciascun amministratore almeno cinque giorni prima della adunanza; - o, in alternativa, tramite Telefax o messaggio di posta elettronica inviati a ciascun amministratore almeno cinque giorni prima della adunanza, rispettivamente al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica notificato alla società. L'avviso dovrà indicare la data, l'ora e il luogo della riunione e gli argomenti da trattare. Nei casi di urgenza il termine potrà essere ridotto ad un giorno e l'avviso sarà spedito per telegramma o inviato per telefax o messaggio di posta elettronica. La riunione collegiale è validamente costituita purché sia presente almeno la maggioranza assoluta degli Amministratori. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il relativo verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario che potrà essere anche estraneo al Consiglio. E' prevista la possibilità che la decisione sia adottata mediante consultazione scritta, così come previsto per le deliberazioni assembleari disciplinate all'art. 15 del presente statuto. Le riunioni possono anche essere tenute in videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possono essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti. In tal caso il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente del Consiglio ed il Segretario. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipano con voto consultivo il Presidente Onorario, il Direttore Amministrativo che esprime pareri di legittimità, il direttore scientifico ed i sindaci e/o revisore unico. Il Presidente, qualora ne ravvisi l'opportunità, può invitare i Direttori di Area a partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione per relazionare sugli affari di loro competenza.
--	---

numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica notificato alla società. L'avviso dovrà indicare la data, l'ora e il luogo della riunione e gli argomenti da trattare. Nei casi di urgenza il termine potrà essere ridotto ad un giorno e l'avviso sarà spedito per telegramma o inviato per telefax o messaggio di posta elettronica. La riunione collegiale è validamente costituita purché sia presente almeno la maggioranza assoluta degli Amministratori. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il relativo verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario che potrà essere anche estraneo al Consiglio. E' prevista la possibilità che la decisione sia adottata mediante consultazione scritta, così come previsto per le deliberazioni assembleari disciplinate all'art. 20 del presente statuto. Le riunioni possono anche essere tenute in videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possono essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti. In tal caso il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente del Consiglio ed il Segretario. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipano con voto consultivo il Direttore Amministrativo che esprime pareri di legittimità, ed i sindaci e/o revisore unico. Il Presidente, qualora ne ravvisi l'opportunità, può invitare i Direttori di Area a partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione per relazionare sugli affari di loro competenza.	ART. 25 – (Presidente del Consiglio Di Amministrazione) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è eletto dal Consiglio di Amministrazione nel proprio seno, se non vi ha provveduto l'Assemblea. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione: a) ha la rappresentanza legale della società; b) convoca il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea formulando l'ordine del giorno e inserendo quegli argomenti indicati, con richiesta motivata, anche da uno solo dei consiglieri; c) in caso di urgenza provvede all'esercizio dei poteri delegabili dal Consiglio di Amministrazione, comunicando allo stesso Consiglio, le decisioni assunte nella prima riunione utile; d) esercita gli altri poteri che gli siano delegati dal Consiglio di Amministrazione; e) procede alla nomina eventuale di un vice-Presidente vicario, cui può delegare il compimento di specifiche attività. Il vicepresidente assume le funzioni presidenziali in caso di impedimento o assenza del presidente. ART. 26 – (Amministratore delegato) Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti previsti dal presente Statuto e dalla legge, proprie attribuzioni ad un Amministratore Delegato. L'Amministratore Delegato riferisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale ogni sei mesi sull'andamento generale della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società. Ciascun Amministratore può chiedere all'Amministratore Delegato che siano fornite al Consiglio informazioni relative alla gestione della Società. Art. 27 – (Direttore Scientifico) Il Direttore Scientifico è nominato, su proposta del
--	--

SEZIONE III: Organi di controllo ART. 32 - (Controllo legale dei conti e controllo contabile) Si applica il disposto dell'art. 2477 c.c., salvo diversa decisione dell'assemblea dei soci in materia di nomina facoltativa di un sindaco unico o di un collegio sindacale e/o revisore. Al collegio sindacale o sindaco unico incaricato della funzione di controllo di gestione può essere attribuita la funzione di revisione legale dei conti e si applicano le norme di cui agli artt. 2397 e seguenti del codice civile. ART. 33 – (Collegio Sindacale) Il collegio sindacale, se nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il Presidente del collegio sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso collegio. In materia di nomina, ineleggibilità, decadenza, durata in carica, retribuzioni, poteri e doveri del collegio sindacale si applicano le disposizioni previste agli artt. 2397 e ss. cod. civ. ART. 34 - (Revisore)	Presidente, dal Consiglio di Amministrazione avendo riguardo alla specifica esperienza nel campo scientifico ed in particolar modo nei settori connessi agli scopi sociali di cui all'art. 4. Il Consiglio di Amministrazione determina competenze, compenso e durata del relativo contratto. In particolare, il Direttore Scientifico: a) sovrintende all'attività delle singole unità operanti in campo scientifico b) propone, d'intesa con il presidente, progetti e programmi annuali e pluriennali di ricerca da sottoporre al Consiglio d'amministrazione, sovrintendendo alla loro attuazione; c) partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Tecnico Scientifico e se nominato del Comitato Etico, con voto consultivo. ART. 28 - (Direttore Amministrativo) Il Direttore Amministrativo è nominato, su proposta del Presidente, dal Consiglio di Amministrazione avendo riguardo alla specifica esperienza nel campo amministrativo. Il Consiglio di Amministrazione determina competenze, compenso e durata del relativo contratto e stabilisce la durata del contratto del Direttore Amministrativo. Il Direttore Amministrativo cura l'esecuzione delle delibere e delle decisioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio di Amministrazione e ne redige i verbali. E' il capo del personale ed è responsabile del funzionamento degli uffici della Società Consortile. Il Direttore amministrativo partecipa, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Tecnico Scientifico, ai quali può sottoporre relazioni e proposte relative all'attività della Società. SEZIONE III: Organi di controllo ART. 28 - (Controllo legale dei conti e controllo contabile)
---	--

Qualora la società nomini un revisore unico, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero della Giustizia. ART. 35 - (Comitato Tecnico Scientifico) Il Comitato Tecnico Scientifico, nominato dal Consiglio di Amministrazione, è composto da cinque a nove membri, altamente qualificati nei settori di interesse della società consortile. Il Comitato elegge nel suo seno il Presidente ed il vice-Presidente. Il comitato dura in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione che lo nomina. Il Comitato Tecnico Scientifico: a) esprime parere obbligatorio sui programmi pluriennali di attività predisposti dai Direttori delle Aree, da sottoporre alla successiva approvazione del Consiglio di Amministrazione; b) oltre ai casi previsti dallo Statuto, ove richiesto, fornisce parere sui problemi tecnico-scientifico all'Assemblea, al Consiglio di Amministrazione, al Presidente della società consortile; Le riunioni possono anche essere tenute in videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possono essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti del Comitato, per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. E' prevista, inoltre, la possibilità che la decisione sia adottata mediante consultazione scritta, disciplinata all'art. 20 del presente statuto. ART. 36 - (Comitato di Valutazione) Il Comitato di Valutazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è composto da ricercatori italiani e stranieri particolarmente esperti nei settori di attività di	Si applica il disposto dell'art. 2477 c.c., salvo diversa decisione dell'assemblea dei soci in materia di nomina facoltativa di un sindaco unico o di un collegio sindacale e/o revisore. Al collegio sindacale o sindaco unico incaricato della funzione di controllo di gestione può essere attribuita la funzione di revisione legale dei conti e si applicano le norme di cui agli artt. 2397 e seguenti del codice civile. ART. 29 – (Collegio Sindacale) Il collegio sindacale, se nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il Presidente del collegio sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso collegio. In materia di nomina, ineleggibilità, decadenza, durata in carica, retribuzioni, poteri e doveri del collegio sindacale si applicano le disposizioni previste agli artt. 2397 e ss. c.c. ART. 30 - (Revisore) Qualora la società nomini un revisore unico, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero della Giustizia. ART. 31 - (Comitato Tecnico Scientifico) Il Comitato Tecnico Scientifico, nominato dal Consiglio di Amministrazione, è composto da cinque a nove membri, altamente qualificati nei settori di interesse della società consortile. Il Comitato elegge nel suo seno il Presidente ed il vice-Presidente. Il comitato dura in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione che lo nomina. Il Comitato Tecnico Scientifico: a) esprime parere obbligatorio sui programmi pluriennali di attività predisposti dai Direttori delle Aree dal Direttore Scientifico, da sottoporre alla successiva approvazione del Consiglio di Amministrazione; b) oltre ai casi previsti dallo Statuto, ove richiesto, fornisce parere sui problemi tecnico-scientifico all'Assemblea, al Consiglio di Amministrazione, al Presidente della società consortile;
--	--

ricerca della società in numero non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 9 (nove). Il Comitato esprime valutazioni sull'attività annuale, sull'attuazione dei programmi pluriennali e sugli affari proposti dal Presidente o dal Consiglio di Amministrazione. Il Comitato di Valutazione può richiedere, anche attraverso audizioni dei direttori di area e dei responsabili di singoli progetti, tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti. Il Comitato di Valutazione dura in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione che lo nomina. Le riunioni possono anche essere tenute in videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possono essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti. E' prevista, inoltre, la possibilità che la decisione sia adottata mediante consultazione scritta, disciplinata all'art. 20 del presente statuto. Art. 37 – Comitato Etico Il Comitato Etico è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è composto da 7 membri scelti tra persone di alto valore morale e che siano competenti negli aspetti scientifici, etici o giuridici delle attività societarie. Il Comitato elegge al suo interno Presidente ed il vice Presidente. I membri del Comitato durano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione che lo nomina.	Le riunioni possono anche essere tenute in videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possono essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti del Comitato, per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. E' prevista, inoltre, la possibilità che la decisione sia adottata mediante consultazione scritta, disciplinata all'art. 15 del presente statuto. ART. 32 - (Comitato di Valutazione) Il Comitato di Valutazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è composto da ricercatori italiani e stranieri particolarmente esperti nei settori di attività di ricerca della società in numero non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 9 (nove). Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato di Valutazione composto da non meno di 3 (tre) e non più di 7 (sette) membri scelti tra ricercatori italiani e stranieri particolarmente esperti nei settori di attività di ricerca della società. Il Comitato esprime valutazioni sull'attività annuale, sull'attuazione dei programmi pluriennali e sugli affari proposti dal Presidente o dal Consiglio di Amministrazione. Il Comitato di Valutazione può richiedere, anche attraverso audizioni dei direttori di area del Direttore Scientifico e/o dei responsabili di singoli progetti, tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti. Il Comitato di Valutazione dura in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione che lo nomina. Le riunioni possono anche essere tenute in videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possono essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere o
--	--

Il Comitato Etico fatte salve specifiche incombenze fissate dalla legislazione vigente, che possono essere devolute ad un sottocomitato interno, esprime pareri sui programmi annuali e pluriennali della società e su ogni altra questione sottopostagli dal Consiglio di Amministrazione. Il Comitato Etico procede, nell'espletamento dei compiti, nel rispetto alla disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente ed in ottemperanza a quanto previsto nel Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione. Art. 38 – (Direttori di Area) I direttori di area sono nominati, su proposta del Presidente, dal Consiglio di Amministrazione avendo riguardo alla specifica esperienza nel campo di riferimento ed in particolar modo nei settori connessi all'oggetto sociale di cui all'art. 5. Il Consiglio di Amministrazione ne determina competenze, compenso e durata. ART. 39 - (Direttore Amministrativo) Il Direttore Amministrativo è nominato, su proposta del Presidente, dal Consiglio di Amministrazione avendo riguardo alla specifica esperienza nel campo amministrativo. Il Consiglio di Amministrazione determina le competenze e stabilisce la durata del contratto del Direttore Amministrativo. Il Direttore Amministrativo cura l'esecuzione delle delibere e delle decisioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio di Amministrazione e redige i relativi verbali. E' il capo del personale ed è responsabile del funzionamento degli uffici della Società Consortile. Il Direttore amministrativo partecipa, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Scientifico, ai quali può	visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti. E' prevista, inoltre, la possibilità che la decisione sia adottata mediante consultazione scritta, disciplinata all'art. 15 del presente statuto. Art. 33 – Comitato Etico Il Comitato Etico è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è composto da 7 membri scelti tra persone di alto valore morale e che siano competenti negli aspetti scientifici, etici o giuridici delle attività societarie. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Etico composto 5 membri scelti tra persone di alto valore morale e che siano competenti negli aspetti scientifici, etici o giuridici delle attività societarie. Il Comitato elegge al suo interno il Presidente ed il vice Presidente. I membri del Comitato durano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione che lo nomina. Il Comitato Etico fatte salve specifiche incombenze fissate dalla legislazione vigente, che possono essere devolute ad un sottocomitato interno, esprime pareri sui programmi annuali e pluriennali della società e su ogni altra questione sottopostagli dal Consiglio di Amministrazione. Il Comitato Etico procede, nell'espletamento dei compiti, nel rispetto alla disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente ed in ottemperanza a quanto previsto nel Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.
--	---

sottoporre relazioni e proposte relative all'attività della Società.

TITOLO V - BILANCIO ED UTILI

ART. 40 - (Esercizio sociale)

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si è chiuso il 31 dicembre 1997.

Il bilancio d'esercizio costituito dallo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa correlato della relazione sulla gestione, redatto a cura del Consiglio d'Amministrazione, viene redatto ed approvato in ossequio a quanto previsto dalle disposizioni di legge (art. 2478 bis e ss. cod. civ.).

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 41 - (Responsabilità verso terzi)

Per le obbligazioni assunte dalla società consortile risponde soltanto la società che ha personalità giuridica autonoma. In nessun caso gli Enti partecipanti potranno essere gravati da responsabilità patrimoniali per le obbligazioni assunte dalla società, per perdite di gestione, o derivanti da patti che richiedono versamento di contributi in denaro o di qualsiasi altra natura.

ART. 42 - (Causa di scioglimento)

La società consortile si scioglie:

- a) per il decorso del tempo stabilito per la sua durata;
- b) per il conseguimento dell'oggetto o per l'impossibilità di conseguirlo;
- c) per volontà unanime dei Soci;
- d) per deliberazione dell'Assemblea presa con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale, se sussiste una giusta causa;
- e) nei casi ammessi dalla legge.

ART. 43 - (Clausola arbitrale)

Qualsiasi controversia dovesse sorgere circa la validità, l'interpretazione o l'esecuzione di questo contratto o in dipendenza dei rapporti tra i soci e tra essi e la società, l'Organo Amministrativo, i liquidatori, o l'organo di controllo, che per disposizione di legge inderogabile non sia di competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria e per la quale non sia previsto l'intervento

TITOLO V - BILANCIO ED UTILI

ART. 34 - (Esercizio sociale)

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si è chiuso il 31 dicembre 1997.

~~Il bilancio d'esercizio costituito dallo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa correlato della relazione sulla gestione,~~ viene redatto a cura del Consiglio di Amministrazione ed approvato in ossequio a quanto previsto dalle disposizioni di legge (art. 2478 bis e ss. c.c.)

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 35 - (Responsabilità verso terzi)

Per le obbligazioni assunte dalla società consortile risponde soltanto la società che ha personalità giuridica autonoma. In nessun caso gli Enti partecipanti potranno essere gravati da responsabilità patrimoniali per le obbligazioni assunte dalla società, per perdite di gestione, o derivanti da patti che richiedono versamento di contributi in denaro o di qualsiasi altra natura.

ART. 36 - (Causa di scioglimento)

La società consortile si scioglie:

- a) per il decorso del tempo stabilito per la sua durata;
- b) per il conseguimento dell'oggetto o per l'impossibilità di conseguirlo;

obbligatorio del Pubblico Ministero, sarà decisa da un arbitro amichevole compositore, scelto dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società. L'Arbitro deciderà, entro 180 (centottanta) giorni dall'accettazione della nomina. Si applicano gli articoli 34, 35 e 36 del Decreto Legislativo 5/2003. ART. 44 - (Liquidazione e devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento) Verificatasi una causa di scioglimento, l'Assemblea nomina un liquidatore. I beni acquistati con i fondi pubblici sono vincolati alla destinazione, ove prevista nell'atto di concessione del finanziamento. Tutto il patrimonio disponibile sarà devoluto agli Enti pubblici di ricerca soci. ART. 45 - (Foro competente) Per eventuali controversie di competenza dell'Autorità Giudiziaria, le parti convengono la competenza del Foro territoriale. ART. 46 (Norme di rinvio) Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente statuto, si fa riferimento alle vigenti norme di legge.	c) per volontà unanime dei Soci; d) per deliberazione dell'Assemblea presa con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale, se sussiste una giusta causa; e) nei casi ammessi dalla legge. ART. 37 - (Clausola arbitrale) Qualsiasi controversia dovesse sorgere circa la validità, l'interpretazione o l'esecuzione di questo contratto o in dipendenza dei rapporti tra i soci e tra essi e la società, l'Organo Amministrativo, i liquidatori, o l'organo di controllo, che per disposizione di legge inderogabile non sia di competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria e per la quale non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, sarà decisa da un arbitro amichevole compositore, scelto dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società. L'Arbitro deciderà, entro 180 (centottanta) giorni dall'accettazione della nomina. Si applicano gli articoli 34, 35 e 36 del Decreto Legislativo 5/2003. ART. 38 - (Liquidazione e devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento) Verificatasi una causa di scioglimento, l'Assemblea nomina un liquidatore. I beni acquistati con i fondi pubblici sono vincolati alla destinazione, ove prevista nell'atto di concessione del finanziamento. Tutto il patrimonio disponibile sarà devoluto agli Enti pubblici di ricerca soci. ART. 39 - (Foro competente) Per eventuali controversie di competenza dell'Autorità Giudiziaria, le parti convengono la competenza del Foro territoriale. ART. 40 (Norme di rinvio) Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente statuto, si fa riferimento alle vigenti norme di legge.
---	--